

Orario di lavoro le novità introdotte dall'articolo 41 del decreto legge 112/2008.

Il decreto legge 25.6.2008 n.112 convertito in legge n.33 del 2008 introduce una serie di modifiche alla normativa in tema di orario di lavoro di cui al DLGS 165/2001.

Le modifiche cui è fatto cenno sono contenute nell'articolo 42 del citato decreto legge 112/2008.

Il primo intervento legislativo riguarda la definizione di lavoratore notturno.

La definizione già contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera e, del DLGS 66/2003, viene integrata con l'indicazione della durata minima di almeno tre ore in orario notturno perché si possa parlare di prestazione notturna idonea ad identificare la frequenza necessaria perché si possa definire notturno il lavoratore che svolge in tale ambito di orario almeno 80 giornate annue.

2) qualsiasi lavoratore che svolga **per almeno tre ore** durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; (1)

La successiva modifica riguarda sempre l'articolo 1, comma 2, lettera b) che fornisce la definizione di lavoratore mobile. All'articolo 1, comma 2, lettera h del DLGS 66/2003 dopo le parole "passeggeri e merci" sono inserite le dei seguenti: ""sia per conto proprio che per conto di terzi".

Pertanto, la definizione di lavoratore mobile, risulta ora la seguente:

h) "lavoratore mobile"; qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci **sia per conto proprio che per conto di terzi** su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

Trova qualche modifica anche l'articolo 2 che stabilisce il campo di applicazione della normativa in tema di orario di lavoro.

Con il decreto 112/2008 il campo di esclusione dapprima riferito alle forze di polizia si estende ora anche al personale degli istituti di vigilanza privata.

Si legge ora al comma 3: "3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e

provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.

Oggetto di modifica è pure l'articolo 7 del DLGS 66/2003 che disciplina il riposo giornaliero. E' così confermata la durata minima di 11 ore del riposo giornaliero, ma con la precisazione che detto lasso di tempo deve essere fruito in termini consecutivi ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Per cui il nuovo testo dell'articolo 7 comma 1 è il seguente :

“1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. “

E' modificato pure l'articolo 9, comma 1 e comma 2 del DLGS 66/2003.

Si tratta della normativa concernente il riposo settimanale. E' così stabilito che detto riposo pur rimanendo consecutivo può essere diluito in uno spazio temporale di 14 giorni.

Si legge pertanto al comma 1 dell'articolo 12 che “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”

E' introdotta quale eccezione la seguente previsione al comma 2 riguardante il cambio di squadra o di turno. Questo pertanto è il testo del nuovo articolo 9, comma 2 del DLGS 66/2003:

“2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;”

Il legislatore è anche intervenuto sul comma 1 dell'articolo 17 del DLGS 66/2003.

E' così stabilita la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva delle norme concernenti la durata del lavoro notturno (articolo 13), delle pause (articolo 8) e del riposo giornaliero (articolo 7).

Leggiamo così al primo comma dell'articolo 17:

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre con il comma 13 sempre l'articolo 41 de DL 112/2008, stabilisce specifica disciplina dell'orario di lavoro per la dirigenza medica pubblica, stabilendo la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva in tema di durata massima dell'orario di lavoro e riposo giornaliero.

Si legge nel nuovo testo:

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

Segue il testo dell'articolo 41 del decreto legge 112/2008:

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Art. 41.

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore" (1).

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi" (2).

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata" (3).

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilità" (4).

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di

riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7,8, 12e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale" (5).

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione" (6).

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [eliminare] le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio," sono soppresse (7).

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81[eliminare] le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono soppresse (8).

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche (9).

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.